

L.R. 03 Settembre 2002, n. 30

Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica

## **Art. 12**

### **(Statuto, regolamenti e carta dei servizi)**

1. Lo statuto dell'azienda stabilisce, in particolare, la sede legale dell'ente, le competenze e le modalità di funzionamento degli organi, in conformità con il principio di distinzione tra attività di indirizzo e attività di gestione, e detta criteri generali relativi all'organizzazione, all'ordinamento finanziario e contabile, alla pubblicità degli atti e all'esercizio del diritto di accesso.

2. Lo statuto è adottato dal consiglio di amministrazione ed è trasmesso alla Giunta regionale, che provvede alla relativa approvazione, anche apportando modifiche ed integrazioni, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento. Scaduto inutilmente tale termine lo statuto si intende approvato.

3. Il consiglio di amministrazione adotta, altresì:

a) i regolamenti previsti dallo statuto e, in particolare, quelli concernenti:

1) l'assetto organizzativo dell'azienda, il funzionamento e le attività delle singole strutture organizzative nonché i criteri e le modalità di conferimento degli incarichi delle strutture stesse, di controllo e di verifica dell'attività dei dirigenti, di reclutamento del personale e di ricorso a consulenze professionali esterne o a rapporti di collaborazione a tempo determinato;

2) l'ordinamento finanziario e contabile, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14;

3) la pubblicità degli atti e le modalità di accesso dei terzi ai dati ed alle informazioni in possesso dell'azienda;

b) previo parere del comitato delle organizzazioni rappresentative degli inquilini di cui all'articolo 10, la carta dei servizi, finalizzata a garantire una maggiore trasparenza, efficienza ed efficacia della gestione in materia di edilizia residenziale pubblica ed un corretto rapporto tra l'azienda e gli utenti dei servizi mediante la chiara individuazione dei reciproci diritti e doveri; nella carta dei servizi sono stabiliti i limiti e le forme di partecipazione e di collaborazione del comitato delle organizzazioni rappresentative degli inquilini di cui all'articolo 10.